

(N. 2515)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3552)

d'iniziativa del deputato RAPELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1958

Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E. N. E. M).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituti professionali a tipo marinaro o di scuole professionali marittime, indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di « padrone marittimo per il traffico », « padrone marittimo per la pesca », « marinaio autorizzato al piccolo traffico », « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea », e « meccanico navale di 2^a classe per motonavi », di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del

regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il raggiungimento di tutti i requisiti prescritti ed il successivo superamento di una prova pratica secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.